

Legge regionale 09 settembre 1997 , n. 31 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali.

Art. 5

(Utilizzazione di personale didattico dell'IRFoP)

1. Onde consentire la migliore utilizzazione delle risorse umane, il personale dell'IRFoP con profilo professionale didattico, non utilizzato o prevedibilmente non utilizzabile nelle mansioni proprie del profilo medesimo, può essere adibito, anche presso strutture diverse da quella di appartenenza, all'espletamento di compiti rientranti in altri profili professionali della medesima qualifica, compatibilmente con il titolo di studio posseduto e la professionalità maturata.